

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE N. 21

Approvato dalla C. R. nella seduta del 31/5/1976

IV c
Tutela della salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro. Disegno di legge. Relazione.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio n° 122 II Legislatura

I molteplici insediamenti industriali, anche di notevoli dimensioni, hanno in questi ultimi tempi acuito il problema relativo alla tutela della salute del lavoratore negli ambienti di lavoro. La crescente industrializzazione delle attività produttive ha fatto assumere alla questione aspetti di tutta rilevanza e su di essi si é soffermata la attenzione della classe politica. A questa problematica non si é sottratta la nostra Regione che ha visto nell'ultimo decennio potenziata la propria rete industriale.

Peraltro, la tutela della salute nei luoghi di lavoro é sentita non solo come esigenza esclusiva dell'attività dell'industria ma é provvidenza che va estesa, perché ugualmente avvertita, anche agli altri settori produttivi, da quello agricolo a quello artigianale e commerciale.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

Dal moltiplicarsi delle attività produttive è disceso l'aumento dei rischi per il lavoratore di ammalarsi a causa di condizioni di lavoro non sempre idonee. Anche l'aumento delle "malattie professionali" è fenomeno collegato all'ambiente di lavoro, alla natura dell'attività lavorativa svolta. E' necessario, pertanto, tenere sotto controllo sanitario gli ambienti di lavoro per evitare che il lavoratore rimanga esposto a rischi che rappresentano pericolo per la conservazione dello stato di salute del cittadino in quanto singolo è facente parte di una collettività.

Di qui l'esigenza di regolamentare la medicina preventiva dei lavoratori che tenga essenzialmente conto della prevenzione primaria che, fin dove è possibile, è quella che assicura, mediante la eliminazione o la riduzione delle cause di nocività, una effettiva e duratura azione preventiva.

Nel disegno di legge allegato è prevista dunque la istituzione di un servizio sanitario regionale diretto a tutelare in maniera più idonea lo stato di benessere psico-fisico del lavoratore mediante l'adozione di interventi diretti ad eliminare gli effetti nocivi di un lavoro non adeguatamente protetto e a migliorare le condizioni igieniche e sanitarie degli ambienti e dei luoghi di lavoro (art.1).

./.

REGIONE PUGLIA

- 3 -

A tal fine sono stati previsti (art.2) una serie di accertamenti ed indagini miranti a prevenire gli stati morbosi e ad evidenziare l'esistenza di possibili situazioni di pericolo per la salute di chi lavora.

Per la realizzazione delle predette finalità si è ritenuto di avvalersi dei pareri di un organo tecnico già esistente, il comitato consultivo regionale di sanità, potenziato ed arricchito di esperienze specifiche, il quale formula proposte da porre a base degli indirizzi politici emanati dal Consiglio regionale (art.3).

Con l'art.4, nell'intento di esaltare le autonomie locali e di decentrare le funzioni, viene operata la delega del servizio ai Comuni, i quali, per la realizzazione delle funzioni previste dal disegno di legge, si avvalgono delle proprie strutture sanitarie, oltre che della collaborazione di altri enti e servizi quali il Laboratorio Chimico Provinciale.

Tra i servizi esterni dei quali i Comuni si devono avvalere per il compimento delle indagini più delicate e complesse per la realizzazione delle iniziative più qualificanti sono previsti i Centri di medicina del lavoro, la cui istituzione e finanziamento è previsto dal titolo IV della legge regionale 25 Agosto 1973, n.22.

./.

L'art.5 prevede che il Comune possa promuovere l'adozione di ogni utile strumento per la rimozione delle cause di nocività o di pericolosità che siano state riscontrate nei luoghi di lavoro.

Lo stesso articolo demanda alla Giunta Regionale, in assenza di una normativa statale, l'adozione di tabelle che prevedano gli indici di tollerabilità al di là dei quali esistano condizioni di abnormità che vanno eliminate dagli ambienti di lavoro.

Mentre l'art.6 demanda alla Giunta Regionale l'esercizio dell'attività di vigilanza onde verificare che le direttive emanate dal Consiglio Regionale siano state osservate, l'art.7 fa obbligo ai Comuni di inviare all'Assessorato alla Sanità una relazione indicante l'attività svolta nella materia delegata che il successivo art.8 prevede possa essere revocata in caso di persistente inattività o di contrasto con le direttive impartite.

L'art.9, infine, autorizza la Giunta ad accettare lasciti, donazioni o contributi finalizzati all'istituzione ed al funzionamento di centri di medicina del lavoro, dando soluzione ad un caso concreto che si è verificato: la donazio

REGIONE PUGLIA

- 5 -

ne della somma di L.2 miliardi da parte della Federbanche diretta all'istituzione di un centro di medicina del lavoro che é stata oggetto di una deliberazione del Governo regionale sulla quale si sono appuntate alcune osservazioni della Commissione di Controllo sugli atti regionali.

Con lo stesso articolo(2° comma) viene conferita al Presidente della Giunta Regionale la possibilità di apportare le occorrenti variazioni di bilancio sia in entrata che in uscita dirette ad istituire appositi capitoli sui quali rispettivamente, accogliere l'elargizione ed impegnare le spese necessarie per il funzionamento dei centri di medicina del lavoro.

Con l'ultimo comma del citato art.9 viene soppressa la limitazione finanziaria di un quarto del relativo stanziamento previsto dalla legge regionale 25 Agosto 1973, n.22, al di sopra della quale nessun prelevamento era prima consentito per la gestione dei centri di medicina del lavoro.


Con tale modifica viene assegnato un margine finanziario ben più ampio per la realizzazione dei suddetti centri.

ASSESSORATO ALLA SANITA'

UFFICIO I°

TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEGLI AMBIENTI E LUOGHI DI LAVORO.

DISEGNO DI LEGGE



REGIONE PUGLIA

ART. 1

La Regione, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, promuove l'adozione di interventi diretti a tutelare la salute dei lavoratori negli ambienti e luoghi di lavoro.

I predetti interventi mirano ad eliminare gli effetti di nocività e pericolosità per la salute e a migliorare le condizioni igieniche e sanitarie degli ambienti e luoghi di lavoro.

REGIONE PUGLIA

ART. 2

La tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro si attua attraverso:

- a) la raccolta sistematica e la elaborazione dei dati connessi con i rischi propri dell'attività lavorativa;
- b) sopralluoghi ed ispezioni negli ambienti e sui luoghi di lavoro, ai fini del controllo circa la sicurezza e la igienicità delle lavorazioni nonché sulla rispondenza dei metodi e dei ritmi lavorativi alle esigenze della incolumità e della salute individuale e collettiva;
- c) rilievi ed accertamenti circa la presenza di eventuali agenti inquinanti all'interno dei luoghi di lavoro o nelle zone circosvicine;
- d) indagini sulla rumorosità, sulle vibrazioni, sulle radiazioni esistenti nei luoghi di lavoro nonché su ogni altro elemento di potenziale o effettiva necessità;
- e) visite mediche su individui o su gruppi ai fini del controllo della salute dei lavoratori in relazione al dato ambientale ed alle lavorazioni eseguite;
- f) ogni altro accertamento diretto a tutelare la salute dei lavoratori.

REGIONE PUGLIA

ART. 3

Per la realizzazione dei compiti di cui al precedente articolo 2, è istituito un apposito servizio regionale che viene gestito secondo gli indirizzi formulati dal Consiglio Regionale che si avvale del parere del Comitato consultivo regionale di Sanità integrato come segue:

- il direttore dell'Istituto di Medicina del Lavoro dell'Università di Bari;
- tre componenti designati da ciascuna delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
- un componente designato dalla delegazione regionale Intersind;
- un componente designato dall'Associazione regionale degli industriali;
- un componente designato dall'Associazione regionale dei coltivatori diretti;
- un componente designato dall'Associazione regionale degli artigiani;
- un rappresentante di ciascun Comune capoluogo di provincia e di ciascuna amministrazione provinciale della Regione.

Il Presidente del suddetto comitato può far intervenire, con voto consultivo, esperti in materie attinenti a problemi specifici.

segue

ART. 3

Le designazioni dei membri di cui al primo comma devono essere effettuate entro un mese dalla richiesta della Regione.

Per il funzionamento del comitato consultivo regionale di sanità integrato é necessaria l'avvenuta designazione di almeno la metà dei componenti previsti dal presente articolo.

I predetti membri sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale e durano in carica per lo stesso periodo previsto per i componenti del comitato consultivo regionale di Sanità.

REGIONE PUGLIA

ART. 4

Le funzioni di cui al precedente articolo 2 sono delegate ai Comuni i quali si avvalgono del proprio personale e delle proprie strutture nonché della collaborazione dei centri di medicina del lavoro istituiti ai sensi del titolo IV della legge regionale 25 Agosto 1975, n.22, dei Laboratori Chimici, Provinciali e di altri enti, istituzioni e servizi operanti nel campo della medicina del Lavoro.

I centri di medicina del lavoro sono tenuti a prestare la propria collaborazione agli organi comunali per l'assolvimento, in particolare, delle funzioni di cui alle lettere b), c), d), ed e) del precedente articolo 2.

REGIONE PUGLIA

ART. 5

Qualora dalle indagini compiute emerga l'esistenza di situazioni ambientali nocive o pericolose per la salute individuale e collettiva, che superano i limiti della normale tollerabilità, il Comune promuoverà l'adozione dei provvedimenti atti a rimuovere le cause di nocività o di pericolosità.

Per la determinazione del limite di nocività, in carenza di una legislazione statale, si farà riferimento alla tabella dei valori limiti ponderati degli inquinanti chimici e particolati negli ambienti di lavoro, deliberata dalla Giunta Regionale.

ART. 6

La Giunta Regionale effettua la vigilanza sull'espletamento delle funzioni delegate ai sensi del precedente art.4, verificando l'attuazione delle direttive emanate dal Consiglio Regionale.

I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti cui è stata conferita la delega.

REGIONE PUGLIA

ART. 7

I Comuni, entro il mese di marzo di ogni anno, devono trasmettere all'Assessorato alla Sanità della Regione una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'esercizio delle funzioni delegate.

REGIONE PUGLIA

ART. 8

In caso di ritardo od omissione nell'emanazione di singoli atti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate, la Giunta Regionale, previo invito a provvedere, e decorso il termine prefissato, si sostituisce all'ente nell'emanazione del singolo atto.

In caso di persistente inattività o di contrasto con gli indirizzi e le direttive della Regione, la Giunta Regionale promuove la revoca della delega, ai sensi dell'art.64 dello Statuto.

REGIONE PUGLIA

ART. 9

La Giunta Regionale è autorizzata ad accettare lasciti, donazioni e contributi finalizzati all'istituzione ed al funzionamento dei centri di medicina del lavoro o di altri servizi sanitari.

Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le eventuali occorrenti variazioni al bilancio regionale, sia in entrata che in uscita.

La limitazione finanziaria prevista dal secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 25 Agosto 1973, n. 22 non si applica ai centri di medicina del lavoro.

REGIONE PUGLIA

ART. 10

La presente legge é dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma 2° della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla 14 Commissione Consiliare permanente il 14.6.56